SAIC8BQ007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000976 - 17/02/2021 - A16 - Rapporti EE.LL. - E

COMUNE DI POLLICA

PROVINCIA DI SALERNO

C.A.P. 84068 TEL. (0974) Tel. 901004 - 901421 - FAX 901422

C.F. e P.I.V.A. 84 00 12 30 659

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO

PATRIMONIO UNESCO

Ord. N°7 /2021 **Lì 17.02.2021**

OGGETTO: Modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali - Protocollo di Sicurezza – misure urgenti – Limitazioni di orari.-

A Tutta la Cittadinanza

Alle Attività Commerciali e Produttive
del Comune di Pollica

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Scolastico
POLLICA

Al Comandante Stazione Carabinieri
POLLICA

Al Comandante Guardia di Finanza
Brigata di
CASALVELINO

Al Comandante dell'Ufficio Locale Marittimo
ACCIAROLI

Al COC
SEDE

Al Comando Polizia Municipale
SEDE

Al Servizio Demanio
SEDE

IL SINDACO

PREMESSO:

- Che in data 16.02.2021 è stato effettuato uno screening di massa su un campione molto significativo della popolazione che ad oggi ha consentito di rilevare un totale di 5 Nuovi Casi Positivi al Cornavirus SARS-COV2–COVID-19 che vanno ad aggiungersi ai 3 Casi Positivi già rilevati dall'ASL di Salerno, con diversi soggetti posti in isolamento fiduciario;
- Che si è inoltre rilevata una positività tra il personale impegnato nei servizi di assistenza al trasporto scolastico;

ATTESO:

- gli esiti della riunione dell'Unità di Crisi Regionale del 09 Febbraio 2021 trasmessi con nota protocollo uc.2021.0000118 del 11/02/2021 nella quale è stato definito un sistema previsionale di "alert" in grado di individuare quali comuni, province o Macro-aree soggette ad incremento di contagi che possono impattare in maniera particolarmente significativa sull'incidenza della malattia stessa al livello regionale;
- la relazione tecnico scientifica allegata, nella quale si dettaglia l'approccio preventivo della strategia sanitaria adottata dalla Regione Campania ed in particolare che al paragrafo 4 e SS si definisce il funzionamento del sistema previsionale di "alert" e la sua concreta applicazione mediante la piattaforma ***"e-Covid Comunicazioni Regione Campania-SINFONIA"***;
- il valore assunto dai due indicatori individuati come "alert" dall'Unità di Crisi Regionale della Campania Incidenza dei Nuovi Positivi a 7 giorni per 100.000 residenti e Percentuale dei Nuovi Positivi a 7 giorni, entrambi superiori alla media regionale e che lo stesso sistema previsionale suggerisce di adottare misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle già in vigore in coerenza allo scenario di contagio rilevato per l'intero territorio Regionale;
- il verbale del 17.02.2021 del COC

CONSIDERATO che è vietato ogni spostamento in entrata ed in uscita, salvo che per comprovati motivi di salute o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, con possibilità di rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza o per svolgere attività o per usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio Comune;
CONSIDERATO che sono sospese le attività di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie con possibilità di solo asporto e di consegna a domicilio;
CONSIDERATO che le attività produttive e commerciali e dei servizi debbono attenersi alle prescrizioni di cui al DPCM 14 gennaio 2021 ed ai protocolli e linee guida della Regione Campania, come prorogate;

VISTO l'art.32 della L. 833/1978;
VISTO l'art.117 del d.lgs. n° 112/1998;

VISTO l'art.50 del d.lgs. n° 267/2000;
VISTO l'art.4 del d.l. 19/2020, come convertito in legge dall'art.1 L. 35/2020;
VISTO gli artt. 1 e 2 del d.l. 33/2020, come convertiti in legge dall'art.1 L.74/2020 e s.m.i;
VISTI gli artt. 1 e 2 del d.l. n.12/2021

ORDINA

Fino al 22 febbraio 2021, salvo proroga:

a) è vietato ogni spostamento in entrata ed in uscita, salvo che per comprovati motivi di salute o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, con possibilità di rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza o per svolgere attività o per usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio Comune;
b) la Chiusura, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, dei mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00.
d) tutte le attività previste dall'art. 1, comma 10, lettere f) e g), anche svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;
e) è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale;
f) sono sospese le attività didattiche in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale a far data dal 17.02.2021. Il dirigente scolastico provvederà ad attivare le modalità più adeguate alla prosecuzione delle attività didattiche in modalità integrata a distanza;
g) sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24 del DPCM 14 Gennaio 2021;

h) sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica.

AVVERTE

Fermo restando le eventuali conseguenze di tali condotte se rilevanti sotto il profilo penale, le violazioni alla presente ordinanza comportano nei confronti dei soggetti responsabili l'applicazione della sanzione pecuniaria da € 400,00 ad € 1.000,00 ai sensi dell'art.4 d.l. 19/2020, convertito in legge con modificazioni dall'art.1 L.35/2020.
Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa si applica la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni ed ove necessario, già all'atto dell'accertamento per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria per una durata non superiore a 5 giorni.
Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.
In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

MANDA

A tutte le Forze Pubbliche e al Comando Polizia Locale per far rispettare ed osservare la presente ordinanza.

COMUNICA

Che il presente provvedimento diventa efficace con la pubblicazione on line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico ex art.32 comma 1 L. 69/2009, dove resterà affisso per 15 giorni consecutivi.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla affissione/pubblicazione all'Albo on line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico ex art.32 comma 1 L. 69/2009, alternativamente dalla medesima data entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.
L'Ufficio Responsabile del presente procedimento è il Comando Polizia Urbana nelle persone delle Assistenti sig.re De Bellis Laura e Volpe Giuseppina.

IL SINDACO
dr. Stefano Pisani